

COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI ED IL GODIMENTO DEI BENI D'USO CIVICO

Approvato dal Consiglio Comunale
Con deliberazione n. 14 di data 25.05.2015

Il Segretario Comunale
Paolo dott. Ciresa

Regolento entrato in vigore
in data 07.06.2016
Il Segretario Comunale
Paolo dott. Ciresa

COMUNE DI CALCERANICA AL LAGO

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI ED IL GODIMENTO DEI BENI D'USO CIVICO

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico amministrati dal Comune di Calceranica al Lago, quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo della popolazione locale e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro-silvo-pastorale, nel rispetto e secondo le finalità di cui alla L.P. 14 giugno 2005 n. 6 (di seguito denominata legge provinciale) modificata con L.P. 21 luglio 2006 n. 4 e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con D.L.P. 6 aprile 2006 n. 6-59/Leg (di seguito denominato regolamento di esecuzione) modificato con D.L.P. 28 novembre 2006 n. 21-74/Leg.

Art. 2 BENI DI USO CIVICO

1. Sono beni di uso civico quelli risultanti:
 - a) dal decreto originario di assegnazione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici prot. n. 805/40 di data 31 luglio 1940;
 - b) dal decreto suppletivo del commissario regionale n. 192/80 di data 16.04.1980;
2. Il vincolo di uso civico è annotato, a fini dichiarativi, presso gli uffici del libro fondiario.
3. I beni di uso civico sono elencati e descritti nell'inventario del comune.

Art. 3 DIRITTI DI USO CIVICO

1. Sono diritti di uso civico quelli riconosciuti dal decreto originario di assegnazione del commissario regionale per la liquidazione degli usi civici nonché da eventuali decreti commissariali suppletivi.
2. I diritti di uso civico riconosciuti con il decreto originario di assegnazione e disciplinati dal presente regolamento sono:
 1. DIRITTO DI PASCOLO: con ogni sorta di bestiame svernato nel comune;
 2. DIRITTO DI LEGNATICO: da fuoco e da opera occorrente per i bisogni famigliari;
 3. DIRITTO DI RACCOLTA LEGNA: secca;
 4. DIRITTO DI STRAMATICO;
 5. DIRITTO DI ASSEGNO: di lotti per fare l'erba e per la legna da fuoco.

Art. 4.

TITOLARE DEI DIRITTI

1. L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni d'uso civico spetta ad ogni nucleo familiare del quale faccia parte almeno un maggiorenne residente nel Comune.

2. Agli effetti del presente regolamento è considerato nucleo familiare quello risultante dall'anagrafe comunale.

Art. 5

RAPPRESENTANTE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. Ogni nucleo familiare è rappresentato dall'intestatario della rispettiva scheda anagrafica di famiglia.

Art. 6

AMPIEZZA DEI DIRITTI

1. Fatte salve eventuali specifiche disposizioni contenute nel presente regolamento, l'ampiezza dei diritti d'uso civico è definita sulla base dei seguenti criteri:

- a) concreta disponibilità del bene, valutata secondo le norme tecniche che ne consentono il relativo utilizzo, in conformità al piano economico ed alle prescrizioni di massima di polizia forestale di cui agli articoli rispettivamente 130 e 10 del R.D. 30-12-1923 n. 3267;
- b) numero utenti;
- c) fabbisogno del nucleo familiare, valutato secondo i vincoli di cui all'attuale art. 1021 del Codice Civile.

Art. 7

RICHIESTE PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. Ogni nucleo familiare che intenda esercitare i diritti d'uso civico riconosciuti, deve inoltrare specifica richiesta all'amministrazione comunale nei termini e nei modi che verranno stabiliti con apposito provvedimento da pubblicarsi all'albo elettronico comunale;

2. Del provvedimento finale di assegnazione o rigetto è data pubblicità nelle forme di cui al comma 1.

Art. 8

CONTRIBUTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico sono di norma gratuiti. Tuttavia, nel caso in cui le rendite dei beni di uso civico non siano sufficienti al pagamento delle imposte su di loro gravanti ed alla copertura delle spese necessarie per l'amministrazione, per la gestione e per la sorveglianza dei beni medesimi, il competente organo comunale/il comitato ASUC può quantificare e richiedere agli utenti un corrispettivo per l'esercizio dei diritti consentiti.

Art. 9
ATTI DI DISPOSIZIONE DEI BENI D'USO CIVICO

1. Senza pregiudicare il soddisfacimento delle richieste di cui all'articolo 7, l'Amministrazione può vendere legname ed altri prodotti derivanti dal proprio patrimonio d'uso civico.

2. L'amministrazione è tenuta a riservare ai soli censiti un primo avviso o bando per la fruizione dei beni di uso civico e solamente in un secondo momento potrà ammettere, in base alle risultanze del primo avviso o bando, l'utilizzo dei beni da parte dei non censiti.

3. In presenza di più richieste da parte dei censiti di utilizzo di un uso civico, in relazione al quale non è possibile soddisfare tutte le richieste, esso sarà assegnato con il sistema della rotazione.

4. Soddisfatte le esigenze dei censiti l'amministrazione competente può concedere a terzi, a titolo oneroso, i singoli beni d'uso civico o costituirvi diritti reali previa sospensione del vincolo d'uso civico. In tal caso è richiesta la preventiva autorizzazione provinciale nei modi e nelle forme previste dalla legge provinciale, salvo che non sia riconosciuta la facoltà di escludere o limitare il godimento degli stessi da parte degli aventi diritto.

5. La scelta del contraente è effettuata nel rispetto delle vigente normativa provinciale in materia di contratti e di lavori pubblici applicabile ai comuni.

Art. 10
REGIME FISCALE

1. Ai sensi dell'art. 2 Legge 1 dicembre 1981 n. 692 gli atti dei procedimenti previsti dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 e dal relativo regolamento di esecuzione sono esenti da tasse di bollo e registro nonché da altre imposte.

Art. 11
VIOLAZIONE E SANZIONI

1. E' vietata la vendita o la cessione a terzi, a qualsiasi titolo, anche gratuito, dei prodotti d'uso civico ed il loro utilizzo per scopi diversi da quelli per cui sono stati legittimamente richiesti.

2. Il mancato pagamento del corrispettivo richiesto per l'esercizio del diritto d'uso civico entro il termine stabilito comporta la sospensione dell'esercizio del diritto d'uso civico per una durata di anni due (2)

CAPO II
SPECIFICI DIRITTI D'USO CIVICO

SEZIONE I
LEGNATICO DA OPERA

ART. 12
DESCRIZIONE DEL DIRITTO

1. Ogni nucleo familiare può ottenere nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento un determinato quantitativo di legname da opera, consistente in piante in piedi o abbattute per:

- nuove costruzioni (deve trattarsi solo della prima casa);
- porte e finestre;
- stalle e fienili;
- scale esterne e poggioli;
- sostituzione di elementi degradati.

Tale diritto può essere esercitato per una sola volta in un quinquennio;

Art. 13
MISURA DEL DIRITTO

1. Il quantitativo di legname è concesso a tondo, sulla base del progetto assentito.

Non può essere assegnato un quantitativo superiore a Mc 10 del legname da opera. Per quantitativi superiori a mc. 10 la richiesta dovrà essere integrata da una rilegazione tecnica;

2. Qualora il legname assegnato non possa essere immediatamente usufruito è consentita la permuta dello stesso al fine di ottenere legname lavorato ed idoneo allo scopo.

SEZIONE II
LEGNATICO DA ARDERE

ART. 14
DESCRIZIONE DEL DIRITTO

1. Ogni nucleo familiare può ottenere nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento un determinato quantitativo di legna da ardere.

2. È possibile usufruire gratuitamente delle legna raccogliatrici esistenti nei boschi. Per legna raccogliatrice si intendono i rami, i cimoli, le cortecce e gli altri residui di tagli giacenti al suolo in stato di oltrepassata stagionatura.

Art. 15
MISURA DEL DIRITTO

1. Il quantitativo di legname è concesso a tondo, sulla base di un consumo massimo per nucleo familiare pari a mc. trenta (30).

Art. 16
SORTEGGIO DELLE SORTI

1. Le “sorti” di legna da ardere sono assegnate ai richiedenti mediante sorteggio.

2. Il sorteggio viene effettuato in seduta pubblica, nella sede nel giorno e nell’ora resi preventivamente noti dall’amministrazione competente.

Art. 17
INSUFFICIENTE DISPONIBILITA’ DI LEGNA

1. Qualora la disponibilità di legna non consenta di accogliere e soddisfare tutte le domande di assegnazione delle “sorti”, l’amministrazione competente applica il sistema della rotazione delle assegnazioni.

SEZIONE III
DISPOSIZIONI COMUNI AI DIRITTI DI LEGNATICO

ART. 18
ESAME DELLE DOMANDE

1. Le domande presentate ai sensi dell'art. 7 sono raccolte ed istruite dagli uffici comunali a cui è attribuita la competenza;

2. La Giunta Comunale; prima della sessione forestale di inizio d’anno, approva l'elenco delle domande ammesse secondo i criteri di cui alle sezioni I e II, distinguendo il quantitativo di mc. necessari per il soddisfacimento dell'uso civico rispettivamente di legnatico da opera e di legnatico da ardere.

3. L'Autorità forestale, in sede di sessione forestale stabilisce sulla scorta del piano economico, i quantitativi massimi di legname da opera e da ardere utilizzabili nell'annata. In mancanza del piano economico o nelle more della sua compilazione, i quantitativi su indicati sono determinati prudenzialmente tenendo presente la consistenza della provvigione legnosa e l'incremento dei boschi.

4. Il quantitativo spettante ad ogni nucleo familiare è determinato tenendo conto del legname e della legna assegnati nell’annata dall’autorità forestale.

Art. 19
DISPOSIZIONI SPECIALI

1. I diritti di legnatico da opera e da ardere possono essere soddisfatti unicamente mediante legname proveniente dal bosco comunale, attraverso l'utilizzo di piante in piedi o abbattute.

2. Per garantire il diritto di legnatico da ardere ai censiti ultrasessantenni, portatori di handicap, o comunque impossibilitati al loro materiale esercizio da altri

comprovati motivi, l'amministrazione competente, direttamente o mediante accordo con soggetti terzi, mette a disposizione la legna da ardere nei luoghi e secondo le modalità previsti nel bando di cui all'articolo 7 e con una maggiorazione del contributo di cui all'articolo 8.

Art. 20
ONERI E DIVIETI

1. Gli aventi diritto devono attenersi alle norme forestali vigenti provvedendo, dopo le operazioni di taglio ed esbosco, alla pulizia del bosco, delle strade e dei sentieri, nonché all'accatastamento della ramaglia non asportata, secondo le modalità prescritte di volta in volta dal custode forestale.

2. Le operazioni di taglio ed esbosco devono essere completate entro il termine stabilito dall'amministrazione comunale. Trascorso tale termine e quello dell'eventuale proroga motivata, il legname non asportato ritorna in piena disponibilità dell'amministrazione per essere usato a beneficio degli aventi diritto.

3. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 11, i mc di legname utilizzati in maniera difforme saranno detratti dalla eventuali assegnazioni spettanti al nucleo familiare negli anni successivi.

SEZIONE IV
PASCOLO

ART. 21
DESCRIZIONE DEL DIRITTO

1. Ogni nucleo familiare, nelle forme e nei limiti previsti dal presente regolamento e dalle altre disposizioni normative vigenti e rispettando le eventuali modalità di esercizio del diritto d'uso civico di pascolo descritte nell'originale decreto commissariale di assegnazione, può far pascolare propri bovini, caprini ed ovini sui terreni d'uso civico a ciò destinati, nonché ricoverarli nelle infrastrutture che ne costituiscono pertinenza. I terreni e le infrastrutture disponibili sono resi noti nel provvedimento di cui all'articolo 7.

Art. 22
MISURA DEL DIRITTO

1. Il numero massimo di capi ammesso è quello eventualmente descritto nel decreto originale di assegnazione ed in mancanza di esplicita previsione l'amministrazione competente, sulla base delle disposizioni tecniche forestali e delle determinazioni dell'autorità forestale, stabilisce annualmente, nella sessione forestale, il numero dei capi ammessi al pascolo in ogni zona pascoliva.

2. Senza pregiudicare il soddisfacimento delle richieste di cui all'articolo 7 l'amministrazione competente può soddisfare ulteriori richieste di esercizio del pascolo ai sensi e nei limiti dell'articolo 9.

ART. 23
ESAME DELLE DOMANDE

1. Le domande presentate ai sensi dell'art. 7 sono raccolte ed istruite dagli uffici comunali competenti .

2. La Giunta Comunale, prima della sessione forestale di inizio di anno, approva l'elenco delle domande ammesse, distinguendo i capi di bestiame tra le diverse tipologie di cui all'articolo 23, comma 1.

3. L'Autorità forestale, in sede di sessione forestale stabilisce sulla scorta del piano economico e delle prescrizioni di massima di polizia forestale, il numero dei capi ammessi al pascolo in ogni zona pascoliva.

4. Il numero di capi spettante ad ogni nucleo familiare è determinato tenendo conto dell'estensione del pascolo assegnato nell'annata dall'autorità forestale.

5. Il pascolo e le infrastrutture concesse devono essere utilizzati al solo scopo per i quali furono richiesti, nel rispetto delle norme forestali vigenti e nei periodi indicati dall'Amministrazione comunale nell'avviso di cui all'articolo 7.

SEZIONE V
STRAMATICO

Art. 24

Domanda per la raccolta dello strame

1. Gli aventi diritto che vogliono provvedere alla raccolta di strame nei boschi comunali, per uso proprio, devono fare apposita domanda all'amministrazione comunale;

2. In sede di sessione forestale viene ogni anno stabilito in quali zone può raccogliersi lo strame stabilendo i quantitativi massimi e fissandone le modalità.

SEZIONE VI
RACCOLTA LEGNA SECCA

Art. 25

Domanda per la raccolta di legna secca

1. Gli aventi diritto che vogliono provvedere alla raccolta di legna secca nei boschi comunali, per uso proprio, devono fare apposita domanda all'amministrazione comunale;

2. In sede di sessione forestale viene ogni anno stabilito in quali zone può raccogliersi la legna secca stabilendo i quantitativi massimi e fissandone le modalità.

SEZIONE VII
ASSEGNO LOTTI PER FARE L'ERBA E PER LA LEGNA DA FUOCO

26

Individuazione lotti

1. Gli aventi diritto che intendono ottenere un lotto per fare l'erba e per la legna da fuoco devono fare apposita domanda all'amministrazione comunale;

2. In sede di sessione forestale viene ogni anno stabilito in quali zone può determinare i lotti stabilendo i quantitativi massimi e fissandone le modalità.

Art. 27

Commissione consultiva Usi Civici

Il Consiglio Comunale, entro giorno 90 dalla convalida dei nuovi eletti il consiglio comunale, nomina una Commissione con funzione consultiva in materia di usi civici la quale è così composta:

- sindaco o suo delegato, che la presiede;
- due consiglieri comunali del gruppo di Maggioranza;
- un consigliere comunale del gruppo di minoranza;
- custode forestale competente per zona o suo delegato, senza diritto di voto;
- funzionario del Comune di Calceranica con funzione di segretario, senza diritto di voto, il quale trascrive nel verbale di seduta le decisioni della commissione.

La commissione decade in seguito alle cause di scioglimento del Consiglio Comunale e comunque con la convalida degli eletti del nuovo consiglio comunale

La commissione è convocata dal presidente almeno una volta l'anno o quando vi sia la richiesta di almeno due commissari indicandone i motivi della convocazione.

La commissione esprime pareri facoltativi, qualora richiesti, alla giunta comunale in merito a:

- destinazione delle risorse derivante dall'uso civico
- lavori e migliorie necessaria per migliorare il patrimonio di uso civico nonché l'utilizzo da parte degli aventi diritto di uso civico
- sulle richieste da parte di soggetti o enti non aventi diritto di uso civico

La commissione può, autonomamente, fare proposte alla Giunta circa le tematiche di cui sopra, le quali non sono vincolanti per la giunta comunale.

Art. 28
Norma transitoria

In sede di prima applicazione del presente regolamento, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo, verrà nominata la commissione di cui al precedente 27.

1. Il presente regolamento ai sensi dell'art. 5 del T.U.LL.R..O.C. entra in vigore a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.